

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016

**DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL
COMUNE DI BUSSOLENO**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA
INTEGRATIVA**

INTRODUZIONE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende, società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico – patrimoniale.

In ambito di sviluppo del sistema informativo economico – patrimoniale l'Ente locale, in veste di capo gruppo, ha l'onere del coordinamento alla stesura del bilancio consolidato.

Il presente atto ha il compito di illustrare il processo contabile che ha permesso la stesura del secondo bilancio consolidato del Comune di BUSSOLENO secondo il dettato del D.Lgs 118/2011 e dei principi contabili applicati correlati.

Il bilancio consolidato nel sistema di bilancio di un ente locale

Il bilancio consolidato trova fondamento legislativo nell'articolo 11 – bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che testualmente recita:

[...] “Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”[...]

La nota integrativa del bilancio consolidato

Come esplicitato, al bilancio consolidato va allegata una relazione, detta “*nota integrativa*”, che ha il compito di indicare (Dlgs 118/2011 – Allegato A/4 – Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato – punto 5)

[...] “*i criteri di valutazione applicati;*

- *le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo rispetto all’esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);*

- *distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;*

- *la composizione delle voci “ratei e risconti” e della voce “altri accantonamenti” dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;*

- *la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;*

- *la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;*

- *cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;*

- *per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.*

- *l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:*

- *della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;*

- *delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;*

- *se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell’assemblea ordinaria.*

- *della ragione dell’inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;*

- *della ragione dell’eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;*

- *qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell’esercizio e quelli dell’esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);*

- *l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l’indicazione per ciascun componente:*

- a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;
- b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni”
[...]

Il presente documento andrà ad analizzare le richieste informazioni al fine di fornire una piena conoscenza dei risultati del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Bussoleno anche attraverso la valorizzazione dei principali indici di bilancio.

Il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Bussoleno - individuazione dei soggetti del gruppo.

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” viene definito nell'allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011 e comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal titolo V del decreto stesso.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

gli organismi strumentali;

gli enti strumentali;

le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo;

le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

AREA DEL CONSOLIDAMENTO

Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D. Lgs. N. 118/2011, tra le attività preliminari di consolidamento dei bilanci del gruppo, prevede che ai fini dell'individuazione degli enti da considerare ai fini della predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo, il Comune di Bussoleno rediga due distinti elenchi comprendenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato.

Il Principio contabile sopra citato prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possano non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

A tal fine, con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 01/09/2017 sono stati individuati gli enti e le società che costituiscono il Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Bussoleno, come di seguito:

	Ex D. Lgs. 118/2011				
	Misura partecipazione	Ente strumentale controllato	Ente strumentale partecipato	Società controllata	Società partecipata
Società Consorzi					
Società Metropolitana Acque Torino Spa SMAT Spa	0,00013%				x
ACSEL Spa	4,6400%				x
CADOS -Consorzi Ambiente Dora Sangone	1,8990%		x		
Con.I.S.A. ConsorzioSocio Assistenziale Valle di Susa	6,9800%		x		

Occorre esaminare la classificazione di ente strumentale che viene esplicitata in particolare alla luce dell'articolo 11 – ter del dlgs 118/ in:

1. **ente strumentale controllato** di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
2. **ente strumentale partecipato** da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni proprie degli enti strumentali controllati in precedenza esposte.

Mentre le società sono così definite dall'articolo 11 – quater ed articolo 11 – quinquies del DLGS 118/2011:

1. **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
2. **le società partecipate** dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. Sulla base dei risultati della sperimentazione la definizione di società partecipata potrà essere estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il gruppo "pubblica amministrazione" infine, per ovvi motivi di pianificazione/programmazione ed autorizzatori è ricondotto a tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio di seguito riportate:

TIPOLOGIE:	Ente strumentale controllato	Ente strumentale partecipato	Società controllata	Società partecipata
Mis. 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia		x		
Mis.9 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		x		x

Gli enti, le aziende e le società riportate concorrono a comporre il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione delle indicazioni formulate nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, e sono la base da cui occorre partire per definire i componenti del gruppo che confluiranno nel bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato ha il compito di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In questo ambito concorrono a formare il "perimetro di consolidamento" soggetti economici che non sono in stato di fallimento o liquidazione poiché non garanti di una gestione dell'attività ad essi assegnata tramite contratto di servizio o convenzione, o che non risultino per natura irrilevanti.

Secondo il richiamato principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, un ente o società è irrilevante ai fini del consolidamento se *"il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo"*.

Ai fine della definizione del perimetro di consolidamento del gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Bussoleno si è svolta la seguente analisi:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	consolidam.per natura	irrilevanza	METODO DI CONSOLIDAMENTO
Società Metropolitana Acque Torino Spa SMAT Spa	Società Partecipata	s	s	///////
ACSEL Spa	Società Partecipata	s	n	Proporzionale
CADOS -Consorti Ambiente Dora Sangone	Ente strumentale partecipato	s	n	Proporzionale
Con.I.S.A. ConsorzioSocio Assistenziale Valle di Susa	Ente strumentale partecipato	s	n	Proporzionale

Al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di Bussoleno, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati relativi al Conto Economico ed allo Stato Patrimoniale allegati al Rendiconto 2016 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 28/04/2017 e che la stessa è risultata come di seguito:

PARAMETRI	COMUNE DI BUSSOLENO	%	SOGLIA DI RILEVANZA
Totale Attivo	22.881.457,00	10	2.288.145,70
Patrimonio netto	17.112.446,00	10	1.711.244,60
Ricavi caratteristici	5.255.934,00	10	525.593,40

SOGGETTO	TOTALE ATTIVO	% sul CdB	PATRIMONIO NETTO	% sul CdB	RICAVI A)	% sul CdB	irrilevanza
COMUNE DI BUSSOLENO	22.881.457	100,00%	17.112.446	100,00%	5.255.934	100,00%	
Società Metropolitana Acque Torino Spa SMAT Spa	1.088.353.971	-----	534.448.546	----- -	411.411.947	-----	si
ACSEL Spa	30.789.260	134,56%	14.774.404	86,34%	15.263.455	290,40%	no
CADOS - Consorzi Ambiente Dora Sangone	1.191.420	5,21%	439.491	2,56%	680.833	12,95%	no
Con.I.S.A. ConsorzioSocio Assistenziale Valle di Susa	7.723.667	0,34	2.603.146	0,15	7.041.102	133,96%	no

Da quanto esposto il perimetro di consolidamento è così qualificato:

SOGGETTO	CLASSIFICAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ACSEL Spa	Società Partecipata	Proporzionale
CADOS - Consorzi Ambiente Dora Sangone	Ente strumentale partecipato	Proporzionale
Con.I.S.A. ConsorzioSocio Assistenziale Valle di Susa	Ente strumentale partecipato	Proporzionale

e rimane esclusa dal perimetro di consolidamento in quanto partecipazione inferiore all'1%:

- Società Metropolitana Acque Torino Spa SMAT Spa.

METODO DI CONSOLIDAMENTO

I metodi esposti al punto 4.4 del Principio contabile concernente il bilancio consolidato per le procedure di consolidamento sono i seguenti:

Metodo integrale: che prevede l'inclusione integrale nel bilancio consolidato sia degli elementi patrimoniali (attivi e passivi), sia dei conti economici (proventi e oneri) e il bilancio delle aziende comprese nell'area del consolidamento. Con tale metodo di consolidamento integrale, i dati contenuti nei bilanci consolidati diventano la risultante della sommatoria dei valori di bilancio dell'ente e delle società rientranti nell'area del consolidamento, ferme restando le successive operazioni di rettifica relative alle operazioni infragruppo, al valore delle partecipazioni e alle corrispondenti frazioni del patrimonio netto.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

Metodo proporzionale: consiste nell'aggregare nel bilancio consolidato l'importo proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate rientranti nell'area del consolidamento.

In base a questo metodo i dati consolidati derivano dalla somma dei valori di bilancio della capogruppo, con quelli delle partecipate, presi in proporzione alla percentuale di partecipazione della controllante nel capitale di ciascuna controllata. Lo stesso procedimento si adotta anche in fase di eliminazione delle partite infragruppo, che vengono sempre rettificate in proporzione alla quota del capitale della società partecipata detenuta dalla controllante.

Il metodo scelto per il consolidamento nella redazione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione del Comune di Bussoleno è il metodo proporzionale.

Con il consolidamento proporzionale, si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore globale; inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni viene eliminata solamente la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, e non compare la voce "Patrimonio netto di terzi" né quella "Utile di terzi" nel conto economico, le quali sono automaticamente escluse.

Va infine notato che anche gli utili e le perdite infragruppo sono eliminati proporzionalmente, e come del resto tutte le altre rettifiche di consolidamento. Nel caso di elisione di crediti e debiti tra consociate consolidate attraverso metodi diversi, è necessario, ai fini del consolidamento proporzionale, riclassificare la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.

Le eventuali differenze di consolidamento subiscono un trattamento analogo a quello descritto nell'ipotesi di adozione del metodo integrale. È possibile prevedere due forme alternative di presentazione del consolidamento proporzionale, che conducono ai medesimi risultati:

- 1) la partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi del gruppo alle rispettive voci del proprio bilancio cumulativamente ovvero aggiungendo una linea per ogni voce;
- 2) consolidamento proporzionale cd. ridotto: il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla impresa sottoposta al controllo congiunto.

Secondo il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, tale modalità di consolidamento è da utilizzare per le società e gli enti strumentali partecipati individuati come componenti del gruppo ovvero la società Aysel Spa, il Con.I.S.A. ConsorzioSocio Assistenziale Valle di Susa e il CADOS - Consorzi Ambiente Dora Sangone.

Di seguito si presentano i diversi schemi di consolidamento proporzionale confluenti nello stato patrimoniale e conto economico complessivo al fine di permettere un'analisi per ogni società concorrente alla costituzione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016.

RETTIFICHE DA OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Dopo aver definito l'area del consolidamento ed il metodo di consolidamento, occorre registrare le rettifiche derivanti dalle operazioni infragruppo:

2. eliminazione dei costi e ricavi fra società appartenenti all'area del consolidamento;
3. eliminazione di debiti e crediti reciproci fra società appartenenti all'area del consolidamento;
4. eliminazione di utili e perdite infragruppo.

E' necessario eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo, perché costituiscono trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso, se tali operazioni non fossero eliminate i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

La procedura corretta di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Nel conto economico consolidato:

- per i ricavi si è proceduto al consolidamento integrale dei proventi dei soggetti rientranti nel consolidamento (Comune di Bussoleno, Aysel spa, Con.I.S.A. e CADOS).
- Per i costi si è proceduto al consolidamento integrale dei costi dei soggetti rientranti nell'area del consolidamento (Comune di Bussoleno e Aysel spa, Con.I.S.A. e CADOS).

Nello Stato patrimoniale consolidato si è proceduto:

- Per l'attivo al consolidamento integrale sommando alle attività dell'ente le voci proporzionali dell'attivo relative alle società rientranti nell'area del consolidamento;
- Per il passivo, relativamente ai debiti con il consolidamento proporzionale sommando alle passività dell'ente le voci di debito relative alle società rientranti nell'area del consolidamento;
- Per le partecipazioni alla contestuale eliminazione del valore della partecipazione iscritta nel bilancio della controllante e della correlata frazione del patrimonio netto della controllata al fine di determinare in maniera corretta il valore del patrimonio netto di gruppo. Se non si provvedesse ad eliminare il valore della partecipazione contro la quota di P.N. della controllata, si effettuerebbe infatti un errore di "duplicazione" in quanto il P. N. della controllata verrebbe conteggiato nel consolidato due volte.
- Per la quota del patrimoni netto il consolidamento proporzionale è stato effettuato sommando al patrimonio netto dell'ente locale le voci del patrimonio netto relative alla società Aysel Spa, al Con.I.S.A. e al CADOS in funzione delle quote possedute.